

**SUNTO DEL RICORSO AL TAR LAZIO-ROMA, SEZ. II TER, R.G. N. 16204/2019,
INTEGRATO DA MOTIVI AGGIUNTI**

promosso dal **Dott. Luca Sbardella**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Radice ed Angelo Maria Terenzi

-ricorrente-

CONTRO: l'Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

-resistente-

e nei confronti di: **Dott. Sasso Marcello Antonio**, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio D'Agostino

-controinteressato-

*** **

Il ricorrente Dott. Luca Sbardella ha partecipato al concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia indetto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n.146687/2010 del 29 ottobre 2010 e, in data 3.10.2019, ha sostenuto la prova di cui al citato art. 8 del Bando, all'esito della quale la Commissione gli attribuiva il punteggio di 52,61, insufficiente per il superamento della prova stessa e quindi per l'utile collocazione nella graduatoria di merito.

L'art. 8 del bando, al fine di verificare i requisiti e le attitudini professionali dei candidati, prevedeva una prova, integrata da colloquio, articolata in due fasi: una **prima fase** consistente nell'esposizione, da parte del candidato, del proprio percorso formativo e professionale (volta ad accertare, in particolare, le competenze acquisite e il possesso delle capacità manageriali, mediante valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali); una **seconda fase** consiste in un colloquio sulle materie indicate al comma 3 del citato art.8; nell'ambito della prova orale, infine, sarebbe stata accertata la conoscenza della lingua inglese o di un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea, la capacità di utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi, la conoscenza da parte del candidato delle problematiche e delle potenzialità connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi.

Per la valutazione dei titoli, la Commissione disponeva di un punteggio massimo pari a 100, da attribuire ai titoli indicati all'art.7 del Bando.

Per il superamento della prova, il candidato avrebbe dovuto ottenere la votazione di almeno 70/100; il punteggio di 52,61 attribuito dalla Commissione non ha consentito al ricorrente l'utile collocazione nella graduatoria di merito.

Ritenendo illegittima la valutazione della Commissione, il dott. Sbardella ha richiesto

in via principale,

l'annullamento del punteggio ad egli attribuito per i titoli e per la prova orale in esito alla seduta del 3.10.2019, per il seguente motivo:

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del Bando di concorso, per omessa e/o illegittima applicazione dei criteri di valutazione dei titoli e della prova orale. Mancato e/o insufficiente svolgimento della prima fase della prova orale. Mancata valutazione delle attitudini professionali. Eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici. Violazione del giusto procedimento. Violazione della legge n. 241/90, per carenza di motivazione e/o omessa indicazione di elementi essenziali dell'atto amministrativo.

Ritiene il ricorrente che il punteggio attribuito sia manifestamente illogico, dovendo ritenersi che l'esito della prova di cui all'art.8 del Bando dovesse comportare una votazione di almeno 70/100, con conseguente superamento della prova stessa.

La Commissione esaminatrice, infatti, non si è attenuta alle indicazioni del bando (per i punteggi attribuiti ai titoli) né a quelle relative alla prima ed alla seconda fase del colloquio, e le sue omissioni hanno certamente penalizzato il ricorrente, in considerazione dei titoli di studio e di servizio posseduti e della notevole esperienza manageriale maturata nella direzione degli uffici dove ha prestato la propria attività lavorativa.

La valutazione compiuta dalla Commissione è stata integralmente contestata, siccome viziata da eccesso di potere:

-essendo stata manifestamente illogica la valutazione dei titoli, non parametrata ai punteggi previsti al citato art.7;

-non essendo stata resa nota la metodologia ed i criteri adottati dalla Commissione per la valutazione della prova orale (della prima e della seconda fase) né l'iter logico dalla stessa seguito con conseguente violazione del bando di concorso, posto che l'attribuzione di un punteggio deve costituire l'esito di una valutazione conseguente alla verifica di criteri valutativi predeterminati, nel caso si specie insussistenti.

Il ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento del punteggio attribuito ed una sua rideterminazione, anche a seguito di eventuale ripetizione della prova dinanzi ad altra Commissione d'esame.

In via subordinata,

il ricorrente ha chiesto l'annullamento dei risultati della seduta del 3.10.2019 e del verbale della Commissione d'esame relativo alla medesima seduta per i seguenti motivi:

II. Violazione dell'art.6, comma 1, del bando di concorso; violazione del principio del collegio perfetto per assenza del commissario esperto in public management e/o illegittima composizione della Commissione di esame per mancata integrazione della Commissione con un esperto di public management; violazione dell'art.8 del Bando per mancato e/o insufficiente svolgimento della prova orale; mancata valutazione delle attitudini professionali.

2.a. Il ricorrente ha eccepito che, in violazione dell'art. 6 del Bando (secondo cui "*La Commissione è integrata da un esperto in public management*") pur essendo stato nominato, l'esperto di public management non ha preso parte ai lavori della Commissione, quantomeno nella seduta del 3.10.2019.

L'assenza dell'esperto di management non ha consentito di valutare quanto oggetto della

suddetta prima fase della prova orale (“*le competenze acquisite e il possesso delle capacità manageriali...*”), e neppure quanto oggetto della seconda fase (vertendo il colloquio anche sull’organizzazione e gestione del personale, nonché sulla pianificazione e controllo di gestione).

In assenza dell’esperto in public management, peraltro, al ricorrente non è stata rivolta alcuna domanda in tema di organizzazione e capacità manageriali, benché nella prima fase ciò dovesse costituire oggetto di particolare accertamento.

L’assenza dell’esperto in public management dalla Commissione d’esame, inoltre, ha comportato la violazione del principio secondo cui la commissione d’esame in un concorso pubblico **opera come collegio perfetto (e può, dunque, deliberare solo con la presenza di tutti i membri)**; poiché ciò non è avvenuto nel caso de quo, illegittima è la valutazione compiuta che, peraltro, è stata chiaramente lesiva della posizione del ricorrente il quale, avendo un’ampia esperienza in materia, comprovata dal suo curriculum professionale, non ha potuto vedersi riconosciuta tale esperienza e qualificazione, non essendovi tra i componenti della Commissione -nella seduta in questione- alcuno che avesse specifiche competenze di public management.

2.b. L’atto di nomina dell’esperto in public management presenta alcuni caratteri di ambiguità; ove volesse ritenersi detto provvedimento di nomina vada interpretato come atto di nomina di un consulente esterno alla Commissione, lo stesso sarebbe illegittimo per evidente violazione e falsa applicazione dell’art.6 del Bando, ed in tali limiti è stato impugnato.

In ogni caso, la mancata formulazione di domande tese ad accertare la capacità manageriale del candidato, nonché l’assenza di un esperto di public management nella seduta della Commissione del 3.10.2019 in grado di compiere tale accertamento, hanno reso illegittimo l’operato della Commissione nella suddetta seduta, e quindi i provvedimenti ed atti che ne sono derivati. In primo luogo gli esiti della stessa, pubblicati in data 3.10.2019.

III. Violazione dell’art.12 del DPR n.487 del 9.5.1994, per omessa e/o illegittima predeterminazione dei criteri di valutazione nonché per il momento di determinazione dei quesiti.

Il ricorrente ha contestato l’omessa predeterminazione dei criteri di valutazione e/o l’illegittimità degli stessi, desumibile dai punteggi assegnati in esito alla seduta del 3.10.2019, non rispondenti all’effettivo andamento della prova, e ciò quanto meno relativamente al ricorrente, che si visto assegnare un punteggio al di sotto della soglia prevista per il superamento della prova stessa, pur brillantemente sostenuta.

Quanto sopra in violazione del D.P.R. 9 maggio 1994 n.487 (art.12: “*Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte*”).

La Commissione, inoltre, ha operato in violazione dell’art.12 citato anche con riferimento al

momento della redazione e formulazione dei quesiti sottoposti ai candidati, che non sono stati determinati “*immediatamente prima*” dell’inizio della prova orale; la giurisprudenza (cfr. TAR Sardegna, II, 29.10.2018 n.921) ha evidenziato l’inderogabilità della suddetta previsione normativa e, rilevata la “discontinuità” fra l’attività di determinazione dei quesiti e l’espletamento della correlata prova, ha ritenuto “*viziate le attività successivamente poste in essere dalla Commissione*”. Il principio, applicabile anche nel caso de quo, determina la fondatezza del presente motivo di ricorso.

Con i **motivi aggiunti di ricorso**, il Dott. Sbardella ha impugnato la documentazione acquisita dall’Agenzia delle Entrate in data 4.8.2021 a seguito di istanza di accesso del 27.7.2021 per i seguenti motivi:

In via principale:

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del Bando di concorso, per omessa e/o illegittima applicazione dei criteri di valutazione dei titoli e della prova orale. Mancato e/o insufficiente svolgimento della prima fase della prova orale. Mancata valutazione delle attitudini professionali. Eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici. Violazione del giusto procedimento. Violazione della legge n. 241/90, per carenza di motivazione e/o omessa indicazione di elementi essenziali dell’atto amministrativo.

Il primo motivo (di cui al ricorso principale) è stato riproposto ed integrato alla luce della documentazione acquisita in data 4.8.2021, dalla quale è agevole rilevare che l’erronea valutazione dei titoli del ricorrente è frutto di errate e/o omesse valutazioni dei titoli di cui all’elenco presentato dal Dott. Sbardella unitamente alla domanda di concorso.

Alla luce dei criteri di attribuzione dei punteggi indicati nell’allegato al verbale n.2 del 10.2.2006, infatti, il ricorrente avrebbe dovuto vedersi riconosciuti punteggi ulteriori (specificatamente e dettagliatamente indicati nei motivi aggiunti), che invece sono stati omessi.

Secondo quanto esposto nei motivi aggiunti, risulta documentalmente la mancata attribuzione al ricorrente di ulteriori punti 2,935 per i titoli e di ulteriori punti (da 5 a 15) per il “Giudizio globale sul profilo culturale e professionale”, da aggiungersi al punteggio attribuito di 0,850.

Atteso che tale valutazione è stata svolta in via preordinata rispetto alla prova orale, costituendone atto prodromico, è di tutta evidenza che essa ha influenzato il giudizio complessivo della Commissione, con sottostima del punteggio del candidato, inficiando senza ombra di dubbio la valutazione della Commissione anche nella successiva prova orale.

Dall’accoglimento del presente motivo, e quindi in esito all’annullamento del verbale della Commissione del 3.10.2019 limitatamente al punteggio attribuito al ricorrente, consegue la necessità di una nuova valutazione dei titoli, con rideterminazione del punteggio per titoli e quindi del punteggio finale, anche a seguito di eventuale ripetizione della prova stessa, con riconvocazione della Commissione d’esame (in diversa e nuova composizione) per la valutazione della prova del ricorrente che, si ribadisce, risulta totalmente inficiata.

In via subordinata,

ove, per denegata ipotesi, il Collegio dovesse ritenere non fondato il primo motivo di ricorso, come integrato con il ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha chiesto che il TAR si pronunci anche sugli ulteriori subordinati motivi di illegittimità:

II. Violazione dell'art.6, comma 1, del bando di concorso; violazione del principio del collegio perfetto per assenza del commissario esperto in public management e/o illegittima composizione della Commissione di esame per mancata integrazione della Commissione con un esperto di public management; violazione dell'art.8 del Bando per mancato e/o insufficiente svolgimento della prova orale; mancata valutazione delle attitudini professionali.

Il secondo motivo di cui al ricorso principale è stato riproposto ed integrato alla luce della documentazione acquisita in data 4.8.2021 come segue.

L'esame di detta documentazione, infatti, conferma la violazione del principio del "collegio perfetto".

In particolare, l'assenza dell'esperto di public management nella seduta del 3.10.2019, oltre a determinare di per sé l'illegittimità delle operazioni compiute dalla Commissione, ha reso altresì illegittime le risultanze della prova orale, poiché in assenza del componente (obbligatorio) esperto in public management, la Commissione non ha potuto effettuare (e non ha effettuato) le valutazioni prescritte dal Bando, determinando così l'illegittimità dei risultati della prova orale.

Dagli atti della procedura, peraltro, non si evince né quali siano state (ove esistenti) le "linee guida" su cui l'esperto di public management avrebbe relazionato, né del rispetto di tali linee guida da parte della Commissione; nei verbali della Commissione e nelle schede di valutazione dei candidati, peraltro, non vi è alcun riferimento a tali linee guida né ai criteri di attribuzione dei punteggi che in base ad esse la Commissione avrebbe dovuto assegnare.

Il vizio oggetto del presente motivo rende illegittima la prova orale e, quindi, l'intera prova concorsuale.

III. Violazione dell'art.12 del DPR n.487 del 9.5.1994, con riferimento ai criteri di determinazione e formulazione delle domande nella prova orale. Violazione dei principi di trasparenza nei procedimenti concorsuali, per omessa verbalizzazione delle operazioni di formazione delle domande da inserire nelle tre urne e per omessa seduta pubblica nella formazione delle urne.

Il terzo motivo di cui al ricorso principale è stato riproposto ed integrato alla luce della documentazione acquisita in data 4.8.2021 come segue.

Il verbale del 3.10.2019 non contiene alcuna indicazione circa le modalità adottate per la formazione delle urne contenenti le domande, dalle quali i candidati hanno estratto quelle ad essi sottoposte nella prova orale.

Non è pertanto possibile riscontrare la corretta applicazione dei criteri prefissati, e quindi la legittima formazione delle urne in termini di numero di domande nelle stesse collocate.

Il numero delle domande inserite nelle urne in ciascuna giornata non è conosciuto né

conoscibile, in quanto non verbalizzato; non è possibile verificare la procedura seguita, che quindi è di per sé illegittima, per violazione dei principi di trasparenza che devono presiedere allo svolgimento dei concorsi pubblici.

I criteri per la determinazione delle domande -più volte mutati dalla Commissione, e in maniera sempre meno idonea a garantire la trasparenza delle operazioni- oltre che non verificabili nella loro attuazione per mancata verbalizzazione, sono comunque illegittimi; sia per violazione dei principi di trasparenza dell'attività della p.a. (legge n. 241/90) e sia, in particolare, per violazione del D.P.R. 9 maggio 1994 n.487 che, all'art.12, fa espresso riferimento ad un dato temporale (*"immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale"*) per la determinazione dei quesiti da porre ai singoli candidati, prescrizione non rispettata nel concorso in questione.

L'inserimento delle domande nelle urne e le relative operazioni preliminari, inoltre, non solo non sono state verbalizzate, ma neppure sono avvenute in seduta pubblica.

L'illegittimità delle operazioni concorsuali svoltesi in data 3.10.2019 rende inequivocabilmente illegittimi gli atti conseguenti, che devono pertanto essere annullati.

*** **

I motivi subordinati, enunciati nel ricorso principale, sono stati integrati con i seguenti ulteriori motivi aggiunti, sempre subordinatamente al mancato accoglimento del motivo n.1.

IV. Illegittimità dei criteri di valutazione dei titoli. Violazione degli art. 7 e 10 del Bando. Eccesso di potere per sviamento. Illogicità manifesta.

Richiamati l'art.7 (Valutazione dei titoli) e l'art.10 (Formazione e approvazione della graduatoria di merito) del Bando di concorso, il ricorrente ha rilevato che nella seduta del 10.2.2016 la Commissione -per l'attribuzione dei punteggi per titoli- ha fissato sub criteri manifestamente illogici, che rendono praticamente impossibile al concorrente conseguire il massimo punteggio previsto per ciascuna categoria di titoli, con ciò vanificando le previsioni di cui agli artt.7 e 10 del Bando.

I punteggi previsti per ciascun titolo solo anormalmente bassi, con l'effetto pratico di rendere irrilevante il punteggio per i titoli (l'unico ancorato a criteri oggettivi) rendendo invece decisivo il punteggio relativo alla prova orale, quella connotata dal più alto margine di discrezionalità.

Ciò altera il principio concorsuale fondamentale previsto dal bando, secondo cui il concorso è per "titoli ed esame", diventando invece, di fatto, un concorso solo "per esame" (ed anzi, secondo quanto esposto nei successivi motivi nn.5, 6 e 7, solo per una parte della prova orale). Per effetto degli illogici subcriteri adottati dalla Commissione nella seduta del 10.2.2016, infatti, il ricorrente ha conseguito, per i titoli, il punteggio di solo 0,859 (a fronte dei 100 punti a disposizione della Commissione) non per scarsità dei titoli, ma per gli illogici criteri adottati dalla Commissione.

Il verbale del 10.2.2016 è quindi illegittimo laddove fissa criteri di valutazione dei titoli illegittimi per violazione degli artt.7 e 10 del Bando, nonché per eccesso di potere, per sviamento e per illogicità manifesta.

L'illegittima determinazione di tali criteri ha determinato il conseguimento, da parte del ricorrente, dell'esiguo punteggio di 0,850, con evidente sottovalutazione dei propri titoli nonché la pratica impossibilità di conseguire il punteggio minimo previsto per l'ammissione alle fasi successive del concorso.

V. Illegittimità dei criteri di valutazione della prova orale. In particolare: illegittimità dei criteri di valutazione della prima fase della prova orale. Violazione dell'art.8 del Bando. Eccesso di potere per sviamento. Violazione di legge in relazione l'art.19, comma 1, del d.lgs. 30.3.2001, n.165 ed all'art.5, commi 2 e 3, del DPR 24.9.2004, n.272. Illogicità.

La prova concorsuale orale è -come si è detto- articolata in due fasi: la prima volta ad accertare le competenze e capacità manageriali mediante valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali; la seconda consistente in un colloquio su materie giuridico-amministrative. La prova si intende superata se il candidato ottiene la votazione di almeno 70/100.

Dalla lettura delle schede allegate al verbale n.131 del 3.10.2018 si rileva che i criteri di valutazione adottati dalla Commissione rendono irrilevante la valutazione della prima fase della prova orale; per la prima fase, infatti, è previsto il conseguimento di massimo 20 punti, mentre per la seconda fase (colloquio tecnico professionale, consistente in tre domande) è previsto il conseguimento di massimo 76 punti.

Considerato che il superamento della prova si ha con il raggiungimento di 70 punti complessivi, è agevole rilevare che -in modo del tutto illogico ed immotivato- la Commissione ha assegnato una rilevanza eccessiva (ed anzi determinante) alla seconda fase della prova, cioè quella in cui maggiore è la valutazione discrezionale della Commissione.

Dalla sola seconda fase della prova orale può dunque dipendere l'esito del concorso, a prescindere dalle capacità manageriali e dalle attitudini dirigenziali.

E ciò in violazione, inoltre, dell'art.19, comma 1, del d.lgs. 165/2001; dell'art.5, comma 2, del DPR n.272/2004; del comma 3 del citato art.5 D.P.R. n. 272/2004.

Sminuire o togliere significativo rilievo alla verifica delle capacità manageriali e delle attitudini dirigenziali, dunque, ha viziato di illegittimità le modalità ed i criteri di valutazione della prova orale definiti dalla Commissione, con conseguente illegittimità delle valutazioni alla luce di ciò compiute, nonché di tutti gli atti conseguenti.

VI. Illegittimità dei criteri di valutazione della prova orale. In particolare: ancora sull'illegittimità della valutazione della prima fase della prova orale. Eccesso di potere. Difetto e/ o carenza di motivazione.

Sempre dalla lettura delle schede allegate al verbale n.131 del 3.10.2018 si rileva che le capacità manageriali e l'attitudine dirigenziale sono state valutate solo sulla base del percorso formativo e professionale, come esposto dal candidato, e non a seguito di domande o verifiche da parte della Commissione.

Tanto risulta dalla laconica e ripetitiva formula riportata sulla scheda di ciascun candidato.

Nel verbale non sono riportate domande della Commissione (che quindi non sono state

formulate), sicché non è possibile in alcun modo ricostruire l'iter logico seguito dalla Commissione per giungere alla valutazione delle capacità ed attitudini del concorrente, e neppure è possibile verificare il contenuto dell'esposizione del candidato (non riportata a verbale).

Tanto meno è possibile ripercorrere l'iter logico che ha condotto la Commissione all'attribuzione di tre distinti punteggi alle tre voci oggetto di valutazione (competenza realizzative, competenze relazionali, capacità gestione responsabilità), nel verbale mancando qualsivoglia riferimento al riguardo.

Evidente quindi l'illegittimità della valutazione in questione.

VII. Illegittimità dei criteri di valutazione della prova orale. In particolare: illegittimità della valutazione della seconda fase della prova orale. Eccesso di potere. Difetto e/ o carenza di motivazione.

Anche con riferimento al presente motivo, dalla lettura delle schede allegate al verbale n.131 del 3.10.2018 non è possibile risalire all'iter logico seguito dalla Commissione per la valutazione della seconda fase della prova orale.

Il colloquio di cui consta la seconda fase (art.8.3.del Bando) consiste nella risposta del candidato a tre quesiti nelle materie giuridico-amministrative indicate nel Bando.

Dalla schede allegate al verbale si rileva che la Commissione, dopo aver riportato il testo delle tre domande formulate, ha attribuito un punteggio con riferimento a quattro distinti profili (correttezza della risposta, completezza delle argomentazioni, capacità di approfondimento ed elaborazione, chiarezza espositiva) senza tuttavia distinguere tra le tre domande.

Ciò rende impossibile ricostruire l'iter logico della valutazione compiuta dalla Commissione, sia relativamente alle singole domande e sia con riferimento al peso che ciascuna domanda ha avuto nella determinazione complessiva della valutazione di ciascuno dei quattro profili sopra richiamati.

Nel verbale, inoltre, non vi è menzione delle risposte date dal candidato, sicché non vi è alcuna possibilità di conoscere e valutare lo svolgimento della prova e soprattutto di conoscere e valutare l'iter logico-valutativo della Commissione.

A ciò non può supplire l'attribuzione di un punteggio solo numerico che, svincolato da ogni e qualsiasi elemento oggettivo di riscontro (assente anche la verbalizzazione delle risposte), non fornisce alcun elemento atto a verificare la rispondenza del voto rispetto all'andamento della prova.

Il verbale è pertanto viziato per difetto e/o carenza di motivazione; ma anche per eccesso di potere per sviamento, stante l'impossibilità di ricostruire l'iter logico seguito per pervenire alla valutazione espressa.

VIII. Illegittimità derivata della graduatoria finale e dei provvedimenti di approvazione della stessa.

L'illegittimità dei provvedimenti impugnati, determinando l'illegittimità dell'intero procedimento concorsuale, vizia altresì –per illegittimità derivata- la graduatoria finale,

l'elenco vincitori ed il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione della graduatoria stessa.

Anche detti atti e provvedimenti sono stati impugnati con i motivi aggiunti, perché ne venga dichiarata l'illegittimità e, conseguentemente, vengano annullati.

*** **

Per tutti i suddetti motivi, il Dott. Sbardella ha chiesto che l'Ecc.mo TAR adito, respinte tutte le eccezioni avversarie, voglia:

1) in via principale:

annullare la valutazione dei titoli nonché gli esiti della Commissione d'esame relativamente alla seduta del 3.10.2019 limitatamente al punteggio attribuito al ricorrente, ordinando la riconvocazione della Commissione d'esame (in diversa e nuova composizione), per la nuova valutazione dei titoli e per la rideterminazione del punteggio relativo alla prova di cui all'art.8 del Bando, anche a seguito di eventuale ripetizione della prova stessa da parte del solo ricorrente;

2) in via subordinata:

-accogliere i motivi n.2 e n.3 del ricorso e, per l'effetto, annullare la seduta della Commissione d'esame del 3.10.2019 ed il relativo verbale, ordinando la ripetizione dell'intera prova svoltasi dinanzi ad essa in tale data;

-accogliere i motivi n.2 e n.3 del ricorso principale, come integrati con i corrispondenti motivi aggiunti, nonché i motivi aggiunti 4, 5, 6, 7, e/o 8 e, per l'effetto, rilevata l'illegittimità del procedimento concorsuale per i motivi esposti, assumere le conseguenti determinazioni di annullamento;

3) in ogni caso, annullare ogni altro provvedimento antecedente o successivo comunque connesso;

4) condannare il resistente al pagamento delle spese di giudizio.

Avv. Antonio Radice